COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XCI.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori TRABUCCHI ed altri: Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti sottoposti a controllo governativo. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (3499) 838

PRESIDENTE 838, 839, 840, 841
FACCHIN, *Relatore* . 838, 839, 840, 441
CAPALOZZA 838, 839, 840
PETRILLI 838, 839, 840, 841
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 839, 840, 841
DEGLI OCCHI 840, 841
FORMICHELLA 841

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Contributo dello Stato per l'organizzazione del primo congresso internazionale dei magistrati. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3669) . 842

PRESIDENTE 842
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 842

Proposta di legge (*Sospensione della discussione e rimessione in Assemblea*):

CAPALOZZA ed altri: Sospensione dei termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori. (2551) 843

PRESIDENTE 843
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 843

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato. (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2215 *B*). 843

PRESIDENTE 843, 847
TESAURO, *Relatore* 843, 846, 847
PETRILLI 843, 845, 847
CAPALOZZA 844
FACCHIN 844, 845, 846
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 844, 846, 847
BERLINGUER 844
FODERARO 847

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 849
TESAURO 849
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 849

Votazione segreta:

PRESIDENTE 849

La seduta comincia alle 9,30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge del Senatore Trabucchi ed altri: Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di enti sottoposti a controllo governativo. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (3499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei Senatori Trabucchi ed altri: « Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di enti sottoposti a controllo governativo ».

Il relatore, onorevole Facchin, ha chiesto di aggiungere alcuni dati alla sua relazione. Ne ha facoltà.

FACCHIN, *Relatore*. Ho già avuto l'onore di svolgere la relazione su questa proposta di legge, per il cui accoglimento avevo concluso in modo favorevole. Vi era stata una parte della nostra Commissione che aveva presentata la richiesta di rimettere all'Assemblea il provedimento, richiesta che poi è stata ritirata in seguito ad un accordo secondo il quale si sarebbe dovuto stralciare l'articolo 4 dalla proposta stessa.

Quanto al contenuto della proposta, ognuno di noi ricorda i termini delle questioni alla cui soluzione si mira con questa proposta. Io penso, pertanto, che noi potremmo, in sede di esame degli articoli, dare i chiarimenti necessari.

CAPALOZZA. L'accordo cui è stato fatto riferimento riguarda l'articolo 4. Tuttavia io sono del parere che sarebbe opportuno di rivedere tanto il titolo quanto il testo per limitare la proposta di legge ai soli enti fieristici. Altrimenti, se la proposta dovesse rimanere puramente e semplicemente così, pur senza l'articolo 4, potrebbe dar luogo a gravissimi inconvenienti, quelli stessi che in più larga misura si volevano evitare con l'accantonamento dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ella chiede che sia il titolo sia il contenuto si riferiscano al problema diretto che è sorto rispetto alla capacità di acquisto degli enti fieristici.

PETRILLI. Non ho capito bene se la dichiarazione dell'onorevole Capalozza tende a che si ponga in essere soltanto una disposizione legislativa a titolo di sanatoria del passato oppure una disposizione che diventi di permanente efficacia per gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili da parte degli enti operanti sotto la vigilanza ed il controllo governativo. Ora, siccome ho sentito parlare di sanatoria vorrei che fossimo d'accordo su questo punto, se, cioè, questa è una legge di carattere permanente o di carattere transitorio, volta a sanare il passato. Come è noto, è accaduto che le tre fiere internazionali di Milano, Bari e Verona (quella di Padova non c'entra perché di proprietà comunale, e quindi senza bisogno dell'autorizzazione governativa) hanno fatto acquisti senza ricordarsi che esiste un articolo 17 del codice civile. Ora questi enti desiderano che sia sanata la situazione pregressa, perché si trovano con un patrimonio acquisito dietro esborso di denaro ma che non hanno acquisito legittimamente, e vorrebbero una sanatoria.

CAPALOZZA. Sono d'accordo per quanto riguarda gli enti fieristici. E necessario emanare non solo una norma per il futuro ma anche una norma che sani il passato. La preoccupazione è un'altra: che non si giunga a sanare delle situazioni di origine lontana, più precisamente di origine fascista.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con l'onorevole Capalozza. Questa è una materia troppo importante e delicata che involge tutta la questione della natura giuridica e soprattutto politica dell'atto del riconoscimento degli enti autonomi. In una discussione di carattere generale non possiamo approvare una norma permanente, tanto più che ora la legislazione vigente in fatto di riconoscimento di enti deve essere coordinata con i discussi poteri in materia da parte delle regioni a statuto speciale. Proprio l'altro giorno la Corte costituzionale si è occupata di una questione attinente a questa materia a proposito del riconoscimento fatto dalla regione siciliana di una fondazione destinata ad operare nell'ambito della regione. Lo Stato, previo parere del Consiglio dei ministri, ha impugnato questa deliberazione ritenendo che eccedesse l'ambito della competenza legislativa della regione. Ma il problema è grave perché qui non viene tanto in discussione la questione formale se l'atteso riconoscimento sia costitutivo o semplicemente dichiarativo. La questione è di natura sociale e politica, trattandosi del significato del riconoscimento di un ente che si pone come *quid* intermedio fra lo Stato stesso ed i cittadini. Non riterrei, quindi, opportuna una disposizione di carattere generale in questo momento, giacchè non possiamo introdurla così di straforo, attraverso una leggina che ha un interesse ben determinato, limitato a casi precisi. Non è il caso, attraverso una contingenza simile, di rivedere delle norme del codice civile che hanno una importanza che va al di là del codice civile

stesso. Quindi riterrei di porre in essere un semplice provvedimento limitato al campo fieristico.

PETRILLI. Io avrei interesse, per ovvie ragioni, che fosse sanata sollecitamente tutta questa serie di acquisti che è avvenuta. Qui mi pare, avendo ascoltato il presidente, che si tratterebbe proprio di fare una legge diversa, perché non si può emendare questa legge; più che di emendamenti si tratta di sostituire un nuovo testo all'altro. Bisognerebbe bocciare interamente questa proposta. Non so come, in via di emendamenti, si potrebbe trasformarla. Cominciamo a trasformarla nel titolo e, poi, negli articoli ma in sostanza si tratta di una legge nuova. Ora la mia preoccupazione è questa: vi sono queste tre fiere internazionali che hanno fatto una serie di acquisti ignorando che esisteva l'articolo 17 del codice civile ed hanno speso fior di milioni ed ora hanno una proprietà che non è validamente acquisita. Qual è lo scopo della proposta? L'articolo 1 ha carattere permanente, l'articolo 2 ha carattere di sanatoria, ed evidentemente anche l'articolo 3; poi c'è l'articolo 4 che allarga il campo passando dalle fiere agli enti soppressi il cui patrimonio sia stato avocato dallo Stato.

CAPALOZZA. Quello è stato stralciato.

PETRILLI. Quali sono questi enti soppressi? Non so se il relatore ci può indicare con sicurezza quali sono. Osservo, comunque, che sono fatti salvi i diritti dei terzi.

FACCHIN, *Relatore*. Il relatore non è in grado di indicare quali enti in modo particolare siano considerati. Io però osservo che questa propota di legge aveva sì da raggiungere degli scopi determinati relativi ad alcune situazioni da sanare nei riguardi dell'ente fiera di Verona e di qualche altro, però si proponeva anche di risolvere il problema in termini generali, senza toccare quella che era la procedura di riconoscimento dell'ente stesso. Quella parte della legislazione che riguardava il riconoscimento di questi enti rimaneva intatta secondo le leggi preesistenti. Soltanto la proposta di legge aveva uno scopo più limitato, dal momento che tutti questi enti sono soggetti alla vigilanza ed alle autorizzazioni dell'autorità di Governo, ecc. Perché vogliamo allungare e rendere più complessa la procedura per far intervenire il decreto del Capo dello Stato per l'autorizzazione all'acquisto, previo parere del Consiglio di Stato? È una doppia autorizzazione, in sostanza, della quale non vedo l'utilità. In questo senso si voleva appunto consentire una procedura molto più abbreviata. Comunque io non intendo risolvere questa questione, perché qui si è detto; vediamo di emanare un provvedimento di portata molto più limitato, senza allontanarci da quello che è stato l'accordo con il quale si è indirizzata la Commissione nel riprendere la discussione.

PRESIDENTE. Noi possiamo sanare delle situazioni che si sono venute formando e verificando in contrasto alle leggi, perché, evidentemente, non è ammissibile che un ministero che eserciti la vigilanza su un ente che non ha capacità giuridica di stipulare atti, approvi gli atti da questo stipulati. Io credo che con una lieve aggiunta questa proposta di legge possa restare come sta, venendo incontro alle esigenze che la Commissione ha presente e a cui vuole ovviare.

Si potrebbe quindi dire per il titolo: « Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di enti fieristici sottoposti a controllo governativo ». Quindi all'articolo 1 possiamo aggiungere dopo le parole « da parte di Enti » l'altra « fieristici ». Dovremmo sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1. Gli articoli 2 e 3 si possono votare così come figurano nel testo, mentre l'articolo 4 va soppresso e l'articolo 5 diventerebbe l'articolo 4.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Faccio due osservazioni. La prima, è questa: che ho l'impressione che questa proposta di legge, secondo le stesse dichiarazioni fatte dal Presidente all'inizio della seduta sia una proposta di legge che è meglio esaminare, per quella parte che tocca il codice civile, più a fondo. Quindi, sono della teoria che mi parrebbe molto più saggio un rinvio, perchè una questione di questo genere va meglio studiata.

Seconda osservazione: fare una legge soltanto per gli enti fieristici non mi pare che sia una cosa giusta. Una serie di enti sottoposti alla vigilanza dello Stato incappano in questo articolo 17 e non riesco a capire per quale ragione gli enti fieristici debbano avere una legge e gli altri debbano essere dimenticati.

Quindi, sono contrario a questo provvedimento e penso che sia molto meglio rimetterlo ai nostri successori, i quali studieranno con maggiore attenzione il problema.

D'altra parte, non è una legge che riveste un carattere di urgenza, perché l'urgenza che vi può essere oggi è la stessa che vi può essere a giugno o a luglio o ad agosto. Non sono 4-5 mesi quelli che spostano problemi che durano da anni. Senza contare che questa serie di enti fieristici, che amministrano milioni o miliardi e che devono essere anche aiutati

e protetti in ogni modo, hanno bilanci che non so quando sono controllati e da chi lo sono. Fare una legge soltanto per gli enti fieristici e per sistemare situazioni passate e future non mi trova consenziente.

PRESIDENTE. Domanderei all'onorevole sottosegretario se un ulteriore emendamento per cui, in definitiva, questa legge avrebbe efficacia soltanto di convalida, potrebbe smuoverlo dalla sua posizione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* No! Per queste proposte di legge il Governo tante volte non ha la possibilità di avere i dati concreti.

Ritengo che nel momento in cui andiamo a convalidare un passato, dato che gli enti fieristici non sono moltissimi, non sarebbe male che ci trovassimo dinanzi ad un relatore che dicesse: la fiera di Bari ha fatto questi acquisti, la fiera di Verona questi altri, e così via. Dobbiamo legiferare senza sapere concretamente la portata del provvedimento. Nessuna di queste fiere, poi, è in condizioni di tale urgenza per cui noi dobbiamo emanare un provvedimento. Lasciamo ai nostri successori di poter conoscere dati concreti. Che cosa si è fatto? Questo provvedimento che sana il passato che cosa vuol dire? Vi sono state speculazioni da parte degli enti fieristici? E se vi sono state speculazioni è giusto che sia fatta una sanatoria per alcuni? È giusto fare una discriminazione? Questa serie di interrogativi impone che legiferiamo sul concreto, sapendo cioè, quando facciamo una norma, che cosa in concreto vogliamo fare per il futuro e che cosa in concreto saniamo del passato.

DEGLI OCCHI. Alla domanda precisa fatta all'onorevole Facchin, questi ha obiettato che non era in grado di rispondere.

FACCHIN, *Relatore.* Ho avuto sentore di una certa situazione concernente l'ente fiera di Verona: l'ente fiera di Verona ha acquistato un complesso di terreni dove ha la sede attualmente della fiera e che usa per gli scopi statutari. Ad un certo momento l'ente fiera ha ceduto ad un gruppo di impiegati della fiera stessa del terreno sul quale dovevano costruire delle case finanziate dal Ministero dei lavori pubblici con un contributo dello Stato. Ad un certo momento, quando questi impiegati sono andati per perfezionare le pratiche al fine di ottenere il contributo ed il mutuo, hanno scoperto che gli acquisti da parte dell'ente fiera erano stati effettuati senza l'osservanza delle norme all'uopo predisposte.

Di qui, almeno per quella parte del problema che io conosco, è nata appunto una richiesta di una sanatoria per rendere possibile a costoro di perfezionare le pratiche. Per questo, ricevetti una lettera da parte di alcuni di questi impiegati dove mi fu spiegata questa situazione.

Quindi, se vi è una ragione di urgenza si deve riferire a questa determinata situazione, mentre, giustamente, l'altro problema generale può benissimo attendere per la soluzione qualche mese.

CAPALOZZA. Vorrei soltanto dire, « per la contraddizione che nol consente » che io certo non ho interessi con enti fieristici!

PRESIDENTE. Nemmeno io!

CAPALOZZA. A me sembra che queste eccezioni all'ultima ora del sottosegretario siano veramente strane, prima di tutto perché non sono state avanzate dinanzi al Senato. L'altro ramo del Parlamento ha approvato la proposta di legge. In secondo luogo, l'onorevole sottosegretario ci dice che gli enti fieristici non devono essere considerati diversamente dagli altri, ma anche questa impostazione non appare giusta, perché effettivamente questi enti fieristici si inseriscono nella vita economica e nelle esigenze di vasti strati commerciali ed industriali. Perché si deve evitare che si convalidi l'acquisto di immobili non fatto secondo la legge del 1950, che questi enti non hanno osservato o per una pura e semplice dimenticanza o perché non sapevano nemmeno che esistesse? Essi hanno acquistato degli immobili senza – a mio avviso – alcun carattere speculativo, dappoiché i beni sono stati acquistati nell'interesse e per il potenziamento di queste iniziative ed istituzioni.

FACCHIN, *Relatore.* Tanto più che hanno, entro il limite delle loro competenze, facoltà di esproprio!

PETRILLI. Per quanto riguarda le altre 2 fiere non conosco la situazione: devo dire però che in una lunga lettera (mi dispiace che non l'abbia portata) del presidente della fiera di Bari, professor Tridenti, mi è stato dichiarato che gli acquisti dei quali si vorrebbe la sanatoria sono gli acquisti dei terreni sui quali insiste il complesso fieristico. Di tali acquisti uno è stato fatto legittimamente ed è quello che riguarda l'ex arenile che è di proprietà demaniale e quindi non vi è da discutere. Ma vi sono altri terreni sui quali la fiera si è estesa, che erano di proprietà privata.

Ora, questa lunga lettera del professor Tridenti riguarda unicamente acquisti di

terreni sui quali insiste il complesso fieristico. La fiera di Bari è un ente autonomo di diritto pubblico e, così, credo siano quelle di Milano e di Verona. Quella di Padova, ripeto, è di proprietà del comune di Padova e quindi lì il problema non sorge, perché non avevano bisogno di chiedere l'autorizzazione. Se le fiere di Padova e di Milano abbiano fatto qualche speculazione lo ignoro assolutamente, e, peraltro, non intendo coprire o garantire delle situazioni che ignoro. Penso però che trattandosi di enti pubblici, queste loro eventuali speculazioni sono state fatte a vantaggio dell'interesse pubblico, che è insito in ogni ente che si qualifica in questo modo.

Per quel che riguarda la fiera di Bari posso dichiarare però con piena cognizione che si tratta di un ente pubblico i cui acquisti sono stati fatti per assicurare il terreno, che è abbastanza vasto sul quale il complesso fieristico insiste.

PRESIDENTE. La fiera di Bari ha personalità giuridica ?

PETRILLI. Sicuro. La fiera di Bari quale ente autonomo ha personalità giuridica di carattere pubblico avendola acquistata attraverso una convenzione con il demanio dello Stato. Sono stato io a patrocinare questa convenzione con il compianto ministro Vanoni. Siccome si trattava di fare questa vendita a trattativa privata e non era possibile farla senza una legge, abbiamo fatto una legge con la quale si è convalidata questa convenzione. Unicamente per la parte che riguarda la trattativa privata, altrimenti non si sarebbe potuto vendere un patrimonio demaniale dello Stato, che non era, fra l'altro, neppure un patrimonio vendibile, perché si trattava di arenile, spiaggia, mare, ecc. Ed è stato venduto all'ente autonomo della fiera del Levante come persona giuridica.

PRESIDENTE. Mi sembra che la situazione in questi termini abbia un significato molto limitato. Mi permetto osservare all'onorevole Sottosegretario che non si tratta di sanare *sic et simpliciter* una situazione contrattuale posta in essere da questi enti di diritto pubblico come sono le fiere.

PETRILLI. Le fiere internazionali, intendiamoci bene.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio di Stato potrebbe anche dire che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ammesso la validità delle cosidette autorizzazioni tardive. Quindi, la questione si potrebbe sanare.

Se tutto si riduce a questo, onorevole sottosegretario, mi pare che questo provvedimento abbia una portata limitata, tanto più che si tratta di sanare situazioni che non sono totalmente al di fuori della conoscenza degli organi di controllo dello Stato, ma si tratta delle approvazione di atti che hanno avuto la regolare autorizzazione del competente Ministero che esercita il controllo su questi enti.

Non so se queste osservazioni possano rimuovere il nostro sottosegretario dal suo punto di vista.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Io rimango del mio parere e la Commissione può decidere come crede.

PRESIDENTE. Proporrei di aggiungere al testo, per limitare ancora la portata della proposta, dopo la prima proposizione, «stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

DEGLI OCCHI. L'articolo 2 dice sostanzialmente la stessa cosa.

FORMICHELLA. Non sappiamo se determinate fiere hanno personalità giuridica e non sappiamo se sono comprese in questo provvedimento. Abbiamo ascoltato l'onorevole Petrilli sulla fiera di Bari, ma non conosciamo nulla sugli altri enti fieristici ed allora in questo provvedimento bisognerebbe specificare di quali fiere ci si vuole occupare.

FACCHIN, *Relatore.* È sottinteso che si tratta di enti che hanno personalità giuridica.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Da quanti anni esiste la fiera di Bari ?

PETRILLI. Dal 1930.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Non è possibile che la fiera di Bari attenda altri sei mesi perché il problema sia discusso con tranquillità e con cognizione di causa ? Non vedo assolutamente un'urgenza da farci superare una così parziale e marginale conoscenza del problema. Io non mi sento di limitare un provvedimento, e di dare una facilitazione agli enti fieristici quando possiamo avere altri enti che hanno sul piano umanitario una finalità ben più elevata degli stessi enti fieristici.

FORMICHELLA. Sono d'accordo con il Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio agli articoli.

(*È approvato*).

Do lettura del testo concordato dell'articolo 1:

Per gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti fieristici aventi personalità giuridica e operanti sotto la vi-

gilanza o il controllo governativo, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione o l'approvazione della operazione di acquisto concessa dal Ministero al cui controllo l'Ente sia sottoposto, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del Codice civile e all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione relative.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

Gli acquisti di beni immobili effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge dagli Enti di cui all'articolo che precede sono convalidati ad ogni effetto qualora il Ministero competente abbia autorizzato l'acquisto, o qualora lo approvi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione o l'approvazione deve essere trascritta presso l'Ufficio dei registri immobiliari ed annotata a margine della trascrizione dell'atto convalidato.

(*È approvato*).

ART. 3.

La convalida di cui all'articolo precedente ha effetto dalla data dell'atto di acquisto salvo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge per gli atti che siano stati trascritti con il relativo provvedimento autorizzativo, o prima che quest'ultimo sia stato trascritto ai sensi dell'articolo precedente negli altri casi, sia intervenuto atto di alienazione avente data certa o sia stata trascritta domanda giudiziale di declaratoria di nullità.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

Sono convalidati di diritto, salvi gli effetti delle alienazioni e delle domande giudiziali trascritte prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli acquisti anche non autorizzati effettuati da enti soppressi il cui patrimonio sia stato avocato allo Stato.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4 di cui è chiesto la soppressione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo 5, che, se approvato, diventa l'articolo 4:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il titolo della proposta di legge così emendato: « Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti fieristici sottoposti a controllo governativo ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nel corso della seduta.

Discussione del disegno di legge: Contributo dello Stato per l'organizzazione del primo congresso internazionale dei magistrati. (3669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato per l'organizzazione del primo Congresso internazionale dei magistrati », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato. Comunico che la IV Commissione (finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Si tratta di un contributo da parte dello Stato per questa grande riunione di carattere internazionale di tutti i magistrati che avrà luogo in Italia.

Quale relatore propongo che questo disegno di legge sia accolto dalla Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia:* Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 15 milioni, quale contributo dello Stato per l'organizzazione del primo Congresso internazionale dei magistrati, che si svolgerà a Roma.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvederà a carico del capitolo n. 40 dello stesso stato di previsione per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Capalozza ed altri: Sospensione di termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori. (2551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Capalozza, Cavallari Vincenzo, Bernardi, Buzzelli, Assennato, Silvestri, Gianquinto e Bianco: « Sospensione di termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori ». (2551).

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Ministero conferma le serie perplessità che ho fatto presenti la volta scorsa. Chiedo a nome del Governo, che la discussione sia sospesa e che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 40 del Regolamento, sospendo la discussione. Il disegno di legge sarà rimesso all'Assemblea.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato. (2215-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato ». (2215-B).

Questa proposta di legge è stata prima approvata dal Senato, poi è stata modificata dalla Camera e ancora, successivamente, è ritornata al Senato, che è rimasto fermo sulle precedenti posizioni, insistendo, in definitiva, nel concetto che tutti i ricorsi devono essere notificati all'amministrazione dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del ministro competente.

Non so quello che dirà l'onorevole Tesauro, che ha l'incarico di riferire sulle modifiche apportate dal Senato, ma per me è una grande eresia la notifica al ministro il quale sarebbe competente di diritto in tutte le materie per le quali hanno competenza gerarchicamente i vari organi dello Stato. Noi avevamo detto di citare direttamente l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza dell'amministrazione interessata.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Tesauro.

TESAURO, *Relatore.* Io non posso che manifestare le mie grandi perplessità per la inusitata procedura perché noi ci siamo trovati di fronte a difficoltà che volevamo superare attraverso un incontro delle rappresentanti delle Commissioni del Senato e della Camera; avevamo tenuto anche una riunione presso il Ministero di grazia e giustizia, riunione alla quale è intervenuto il capo dell'ufficio legislativo ed è intervenuto, altresì, autorevolmente il sottosegretario Scalfaro.

Dopo questa riunione, che avrebbe dovuto essere seguita da altre, ci troviamo all'improvviso di fronte ad un testo radicalmente modificato che non prende in alcuna considerazione le osservazioni che erano state fatte dalla III Commissione della Camera e che, come già rilevava il nostro Presidente, sono assolutamente insuperabili.

Per esempio, vorrei sapere, di grazia, da qualcuno, come è superabile la situazione della notifica al ministro competente quando ci troviamo di fronte ad amministrazioni in cui il ministro non ha alcuna competenza ? Vorrei essere illuminato se questa situazione è superabile.

PETRILLI. A quali casi si riferisce ?

TESAURO, *Relatore.* Abbiamo il decentramento per cui oggi la competenza è di organi locali. Basterebbe questo per dire che noi non possiamo legiferare ignorando le leggi già fatte.

PRESIDENTE. Il prefetto, per esempio che dipende dal ministro dell'interno, ha competenza a provvedere in determinate materie in linea definitiva. Io faccio una azione contro il prefetto e devo citare il ministro !

PETRILLI. Considerate la materia relativa alle farmacie. La legge dice che i provvedimenti del prefetto sono definitivi. Quindi non vi è dubbio che il ricorso deve essere notificato al prefetto e non al ministro.

PRESIDENTE. Vi sono tutti i provvedimenti definitivi in materia di trasporti che

sono stati previsti dalla legge di decentramento del 1955: in questo caso bisogna sempre citare il ministro, che non è competente in materia e non può provvedere.

CAPALOZZA. Questo è un provvedimento molto atteso.

TESAURO. *Relatore*. Ma approvandolo in questa forma si darebbe adito a nuove situazioni giuridiche aberranti.

CAPALOZZA. Si potrebbe preparare un altro testo, ma non rinviarne l'approvazione.

FACCHIN. Vi è l'articolo 4 che prevede il rinnovo della citazione.

TESAURO, *Relatore*. Ma quando non esiste il ministro competente, quale disposizione legislativa è applicabile?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In questo e nell'altro ramo del Parlamento ho detto che in Italia il cittadino, nei rapporti processuali con lo Stato, è trattato in modo iniquo, antigiuridico e immorale. Il cittadino cita lo Stato; lo Stato, quando il cittadino è giunto in Cassazione, gli dice che ha sbagliato e che deve ricominciare da capo; questi ricomincia, ritorna in Cassazione e lo Stato torna a dirgli che ha sbagliato.

Insomma, questa catena di eccezioni non ha limite. Tutto ciò è contro ogni ispirazione morale di uno Stato democratico. Io pensavo, pertanto, che una qualche soluzione avrebbe tolto allo Stato quella posizione di previlegio inaccettabile nei confronti del cittadino. Furono convocati esponenti responsabili dell'Avvocatura dello Stato. Io dissi ad un certo momento che una soluzione poteva essere quella per la quale il cittadino si sarebbe rivolto all'Avvocatura la quale avrebbe pensato a mandare la citazione. L'Avvocatura rispose che questo non si poteva fare perché sarebbero scaduti i termini. Allora io risposi che se dei tecnici non sono in grado di trovare l'organo competente che deve essere citato, questo è certamente più difficile per il cittadino. Intanto, mentre la Camera critica la soluzione del Senato e il Senato quella della Camera, l'Avvocatura rimane ferma nelle sue posizioni e il cittadino continua ad essere mal tutelato. Siamo giunti alla fine della legislatura e non riusciamo a risolvere il problema. Sono passati cinque anni e il cittadino italiano continua ad essere nella stessa posizione assolutamente inaccettabile di fronte allo Stato. Queste cose le ho già dette al Senato con la stessa crudezza.

TESAURO, *Relatore*. Ammiro l'onorevole sottosegretario per il coraggio che ha avuto e che mi ricorda lo stesso coraggio con cui io ho affrontato la prima volta la questione ponendo in rilievo che la situazione dell'Avvocatura dello Stato era assolutamente contro qualsiasi principio giuridico e anche contro un principio di morale amministrativa. Questo ho dichiarato con grande fermezza sin dal primo minuto, quindi ammiro il sottosegretario, che, quale membro del Governo ha assunto la stessa posizione. Però, noi ci troviamo di fronte ad una situazione che ritengo, purtroppo, insuperabile, perché noi emaneremmo oggi una disposizione legislativa diretta non a risolvere il problema ma ad aggravarlo. Perché l'onorevole Scalfaro non potrà sottrarsi a questa valutazione: data la disposizione tassativa dell'articolo 2, che cosa deve fare quel cittadino di cui egli si preoccupa, nel momento in cui non esiste alcun ministro competente? Che cosa deve fare il cittadino quando si trova di fronte alla disposizione assolutamente monca dell'articolo 4? Io sono intervenuto nel comitato dei tre facendo rilevare che non si può parlare di identificazione della persona, e si trovò un accomodamento nel senso di parlare contemporaneamente di autorità e di ente. Oggi abbiamo un testo che parla solo di persona: formula erronea e insufficiente. Io vorrei sapere, pertanto, come possiamo, alla fine della legislatura, risolvere il problema solo in parte e lasciandolo insoluto per un'altra parte. Comunque, io mi rimetto alla Commissione.

CAPALOZZA. Le considerazioni dell'onorevole Tesauro sono indubbiamente serie. Tuttavia devo rilevare che la preoccupazione relativa alla indicazione di « ministro competente » è fondata solo in quanto si dia alla parola « competente » il significato di organo che abbia la competenza di emanare un provvedimento. Quando invece si intende « ministro competente » in senso generico, si fa riferimento precisamente a quel ministro alle cui dipendenze o sotto la cui vigilanza sta un determinato ente che viene ad essere citato, o l'amministrazione che fa parte del ministero. Osservato questo, cade anche il rilievo dell'onorevole Tesauro in relazione all'articolo 4, là dove egli lamenta che sia caduta nel testo del Senato l'indicazione dell'autorità o ente. Il Senato ha ragionato così: se l'articolo 1 dice che gli atti devono essere notificati nella persona del ministro competente, si tratta sempre di una persona, che deve essere il ministro.

Pur non essendo una legge tecnicamente perfetta, io penso che bisogna approvarla.

BERLINGUER. Mi associo *in toto* alle parole dell'onorevole Tesauro nei confronti

dell'atteggiamento assunto dall'onorevole Scalfaro. In fondo ci troviamo di fronte a due obiezioni. La prima è quella dell'onorevole Tesauro secondo cui il problema con questa legge sarebbe risolto soltanto in parte; accontentiamoci di risolverlo in parte. L'altra più preoccupante è che ci assumeremo la responsabilità di inserire nella legge alcuni concetti che non sono giuridicamente ortodossi.

Ci troviamo in una situazione di emergenza con la prossima fine delle legislature; credo che potremmo rinunciare a questo nostro orgoglio di giuristi e approvare la legge così come è.

PETRILLI. Mi rendo conto dell'urgenza del provvedimento. Però, se mi permette l'onorevole sottosegretario, vorrei dire che avviene spesso che di questi provvedimenti legislativi, che hanno un'importanza fondamentale nella vita dello Stato, si facciano portarori dei parlamentari, illustri quanto si vuole, ma che non sono coloro che dovrebbero essere i naturali portatori del disegno di legge.

Questo doveva essere un disegno di legge di provenienza governativa. Su questa proposta di legge, il Governo è intervenuto semplicemente in modo marginale; il provvedimento è andato al Senato, dove si sono preoccupati ed hanno chiesto anche il parere del Consiglio di Stato, il quale ha fatto il suo ufficio.

Dovrei dire che questo è un disegno di legge che doveva emanare dal Governo, il quale doveva sentire l'Avvocatura dello Stato, le Commissioni parlamentari, poi assumere la propria responsabilità, poiché si trattava di portare modifiche ad un testo unico di leggi che sono state fatte dal Parlamento su iniziativa del Governo.

Mi associo alle osservazioni del sottosegretario nel senso che si tratta di una proposta di carattere urgente, perché deve modificare certe situazioni che creano un intollerabile stato di privilegio per lo Stato. Però dico che il Governo avrebbe dovuto prendere l'iniziativa, senza che l'Avvocatura dello Stato venisse a intralciare l'iniziativa del Governo.

Di fronte a questo testo legislativo vi sono troppe deficienze per poterlo approvare, non soltanto per quanto riguarda l'articolo 4, ma anche per quanto riguarda l'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 4, inoltre, faccio osservare che è detto che l'Avvocatura dello Stato deve eccepire l'errore di notifica e deve indicare contemporaneamente la persona, l'autorità o ente cui l'atto in questione andava notificato. Che cosa significa questa indicazione che deve fare l'Avvocatura? Quando va fatta questa indicazione? È un'affermazione dogmatica? E se l'Avvocatura sbaglia, non è l'autorità giudiziaria che deve stabilire chi è l'ente o la persona a cui l'atto doveva essere notificato? L'Avvocatura fa un'indicazione puramente esemplificativa, fa un'affermazione sulla sua responsabilità, ma non è che questa indicazione fatta dall'Avvocatura possa costringere il giudice a ritenere che quella era la persona o l'ente a cui l'atto doveva essere notificato.

L'identificazione della competenza è rimessa non alla magistratura che decide, ma all'Avvocatura che la deve fare. Questo atteggiamento mi sembra assolutamente fuori posto. L'Avvocatura può eccepire la competenza dell'autorità che è stata invitata con l'atto di citazione. Se l'Avvocatura vuol fare l'eccezione di competenza deve farla alla prima udienza, non può farla successivamente.

Resta, però, tutta la materia della competenza rimessa all'autorità giudiziaria, perché dove non vi è possibilità di derogare alla competenza, il giudice deve rilevarla d'ufficio. Cosa importa a me sapere se l'Avvocatura ha fatto o no l'eccezione? Vi sono dei casi in cui la competenza è inderogabile. Quello che interessa è che, quando la competenza non è inderogabile, l'Avvocatura si limiti semplicemente a fare l'eccezione alla prima udienza o con la prima comparsa o memoria; ma se non la fa vuole dire che non può farla successivamente. Resta però salvo il diritto dell'autorità giudiziaria, nei casi in cui la competenza è inderogabile, a rilevarla d'ufficio. Perciò l'articolo 4 deve essere modificato.

Anche l'articolo 1 mi pare che debba essere modificato, poiché non si parla, affatto, delle autorità periferiche, che, attraverso il decentramento sono diventate esse le portatrici dell'interesse dello Stato. Per il resto la proposta potrebbe essere approvata, data l'urgenza.

FACCHIN. Sono rimasto veramente colpito dalle dichiarazioni del sottosegretario in relazione ai giudizi contemplati da questa legge. È una situazione alla quale dobbiamo porre rimedio in qualsiasi modo; per le eventuali imperfezioni si provvederà nella prossima legislatura.

Ciò detto, vorrei semplicemente precisare, in relazione a quanto ha detto l'onorevole Capalozza, anche perché rimanga da questa parte chiarito lo stesso concetto, che le osservazioni dell'onorevole Capalozza sono condivise, almeno da me (ma credo anche da

altri colleghi della mia parte), per quanto riguarda la portata delle parole « ministro competente », di cui all'articolo 1. Siamo d'accordo che si tratta di un'imperfezione. Però, le nostre osservazioni possono contribuire a chiarire la portata del termine « competente ». Credo che questo aggettivo si deve riferire al ministro che sta al vertice della gerarchia di quell'amministrazione che ha emanato i provvedimenti. Certo questo non è proprio il significato aderente alla portata della parola « competente », ma noi ad essa intendiamo dare questo preciso significato. In sede di applicazione della legge l'autorità giudiziaria vedrà se effettivamente questo significato possa essere accettato.

Né riteniamo che abbiano fondamento le eccezioni sollevate dall'onorevole Petrilli per quanto riguarda l'articolo 4. In sostanza con questo articolo si vuole precisare che l'Avvocatura dello Stato non si deve limitare a sollevare le eccezioni, ma deve indicare quale è, secondo le sue opinione l'organo competente. Nel codice di procedura civile abbiamo disposizioni analoghe per quanto concerne la competenza territoriale, per cui chi solleva eccezioni di questo tipo deve indicare quale è il giudice territorialmente competente. Non è che in questo caso vi sia la disponibilità della materia da parte di cui colui che eccepisce, ma indubbiamente si toglie a costui la possibilità di fare una nuova eccezione per il territorio. La questione della inderogabilità o meno della competenza per valore, è questione che riguarda l'autorità giudiziaria nell'esercizio della sua funzione di giudizio, che non può essere derogata dalle parti. Quindi, è un problema di carattere generale che va risolto in quella sede.

Concludo, perciò, pregando i colleghi della Commissione di voler dare la loro adesione all'approvazione di questa legge. Se non si elimineranno cento degli inconvenienti verificatisi, se ne elimineranno almeno 90 o 95; e ciò sarà un passo avanti che avremo fatto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Devo dire che l'interpretazione data dall'ultima parte dell'articolo 1 dall'onorevole Capalozza e confermata dall'onorevole Facchin è la stessa che ha dato il Senato nel momento in cui ha formulato questo articolo. Per quanto riguarda l'articolo 4 non si vuole naturalmente privare il magistrato della sua competenza, ma impedire alla Avvocatura di fare eccezione lasciando che si cominci il giudizio, per rifare poi un'altra eccezione. Quindi, si tratta di porre un limite all'Avvocatura, la quale nel fare l'eccezione si autolimita, perché indica – secondo la sua opinione – quale è l'autorità competente; avendo fatto questa indicazione non può, all'inizio di un nuovo giudizio, farne un'altra diversa.

TESAURO, *Relatore*. Ripeto che sarei veramente lieto se vedessi la possibilità di una disposizione legislativa che non ci disonorasse e che, nello stesso tempo, ci desse la possibilità di risolvere il problema. Mi permetto richiamare tutta la vostra attenzione, però, sulla gravità di quello che a maggioranza stiamo per fare.

Abbiamo un articolo 1 in cui è detto che gli atti « devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l'ufficio della Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del ministro competente ». Avrei gradito un'obiezione circa la possibilità di applicare questa disposizione di legge in tutti i casi in cui vi sono amministrazioni dello Stato autonome e manca un ministro competente.

E non è nemmeno applicabile il criterio al quale faceva riferimento l'onorevole Capalozza. Ammettiamo per assurdo che noi volessimo attribuire alla parola « competente» un significato diverso da quello che dobbiamo attribuirgli, perché si tratta di norme di integrazione del codice di procedura civile. Ora, nell'articolo 5 che è stato contemporaneamente approvato dal Senato e che dovremmo approvare anche noi, sta scritto: « Le disposizioni della presente legge sono applicabili a giudizi in corso nei quali, al posto di chi rappresenta l'amministrazione secondo le norme organiche, sia stato citato il competente ministro ».

Quindi, vi è una disposizione nella quale si stabilisce chi rappresenta l'amministrazione secondo le norme organiche.

FACCHIN. Tale norma vale solo per il passato.

TESAURO, *Relatore*. No, anche attualmente e nello stesso tempo l'autorità, secondo le norme organiche, è il ministro competente. È possibile dare un significato più strano alla parola « competente » ? Che significato ha ? Come può il cittadino rendersi conto a chi deve notificare quanto manca un ministro ? Vorrei che ci mettessimo proprio sul piano della realtà concreta.

Inoltre, vorrei dire che abbiamo la più tormentata di tutte le giurisprudenze, a proposito dei monopoli di Stato. Nella stessa udienza, abbiamo due sentenze contraddittorie del Consiglio di Stato: una ci dice che

il provvedimento definitivo è del direttore generale dei monopoli, un'altra ci dice che è definitivo quello del ministro competente.

Di fronte a questa situazione, come facciamo ad ignorare le leggi precedenti, la dottrina, la giurisprudenza ?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Se fosse applicata questa norma, in quel caso si cita il Ministro delle finanze.

PETRILLI. Chiedo se si possono proporre degli emendamenti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il problema che ho sollevato poco fa, non è più di emendamenti, ma è un problema politico. D'altra parte penso che, se anche questa Commissione ha una particolare competenza tecnica sul piano giuridico, però è una Commissione parlamentare politica, alla quale si sottopone un problema politico.

Le tesi sono due: o si ritiene prevalente l'elemento politico e si ritiene di non approvare delle norme del tutto assurde e riusciamo a tirar fuori dalle secche un problema; oppure si accetta la tesi dell'onorevole Tesauro estremamente valida. In quest'ultimo caso, anche se si tratta di un problema urgente e delicato, non se ne farebbe niente, data la situazione in cui ci troviamo per la prossima scadenza della legislatura.

TESAURO, *Relatore.* Confesso che in questo momento non avverto il problema politico (forse sarà insensibilità da parte mia), perché tengo presente che fra tre mesi vi sarà la nuova Camera e non sappiamo se vi sarà lo stesso o un altro Senato. Ora, due o tre mesi di fronte ai dieci o venti anni durante i quali si è andati avanti con l'attuale legislazione, non sono niente.

Vedo soltanto che siamo costretti in questo momento in cui stiamo per morire come legislatura, a compiere un atto che certamente non ci onora. Dal lato tecnico vorrei aggiungere che l'articolo 3, così come è stato mutilato dal Senato, offre il fianco a nuove gravi situazioni. È possibile che, derogando alle norme generali sulla notificazione, dobbiamo dire che la notifica alle amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'articolo 11 deve essere fatta « ferme le norme di competenza contenute nel titolo primo, alla persona del ministro in carica ? »

PETRILLI. Non ho capito perché è stato modificato il nostro testo.

PRESIDENTE. In sostanza, come diceva l'onorevole sottosegretario, l'esame di questo disegno di legge va fatto sia sotto il profilo tecnico-giuridico, sia sotto il profilo politico.

Sotto il profilo tecnico-giuridico mi pare che la Commissione, concordemente, abbia constatato e accertato che vi sono delle disposizioni che non possono essere approvate. D'altra parte la situazione la conoscevamo da tempo. La prassi per cui l'Avvocatura dello Stato solleva, in terzo grado di fronte alla Cassazione per la prima volta l'eccezione di invalidità, è cosa veramente grave. Capisco che, considerandolo da questo punto di vista, questa proposta di legge, con tutte le mende che ha, rappresenta un passo in avanti a maggior garanzia e tranquillità da parte del cittadino che muove azione verso la pubblica amministrazione.

Però, di fronte a questa configurazione dell'aspetto e del significato tecnico e quindi dell'apprezzamento politico che dovremmo fare, per conto mio vi è un altro aspetto politico. A parte tutte le mende particolari del disegno di legge e i molti difetti, non è stato accolto il suggerimento, ripetutamente dato, di metterci sulla base della legislazione austro-ungarica. In un magnifico articolo di un grande esponente dell'Avvocatura dello Stato, il Menestrina, è detto che quella era l'unica soluzione logica che dava tutte le garanzie.

Non posso pertanto avallare l'articolo 1 che riconferma il centralismo burocratico.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* È un atto formale.

PRESIDENTE. È tutta una tendenza.

Quindi, o si approva la proposta di legge così come ci è pervenuta, oppure la si respinge. Io sono di parere contrario all'approvazione della proposta in discussione.

FODERARO. Piuttosto di bocciarla, si potrebbe rinviare la discussione, ottenendo così lo stesso effetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il primo comma dell'articolo 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzioni e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono avanti alle giurisdizioni amministrative e speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Ammini-

strazioni dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale deve svolgersi il giudizio e in persona dell'autorità od ente che ha emanato l'atto impugnato o che ha tenuto il comportamento di cui si contesta la legittimità ».

(*È approvato*).

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

L'articolo 52 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'articolo 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza di cui al titolo I, all'autorità od ente che ha emanato il provvedimento od atto impugnato o che ha tenuto il comportamento di cui si contesta la legittimità e nel luogo ove risiede l'autorità giudiziaria competente secondo le norme ordinarie del codice di procedura civile ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

L'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'articolo 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo·

Allorché l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'errore di identificazione della persona autorità od ente cui l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato che rappresenta l'Amministrazione dello Stato e la conseguente nullità dell'atto o provvedimento impugnato, ha obbligo di farlo nella prima udienza indicando contemporaneamente la persona, autorità od ente cui l'atto in questione andava notificato.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

L'eccezione rimette in termini la parte.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.

Tale indicazione non è più eccepibile.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

L'eccezione rimette in termini la parte.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso anche quando l'eccezione di nullità di un atto di notifica sia stata già sollevata.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai giudizi in corso nei quali, al posto di chi rappresenta l'Amministrazione secondo le norme organiche, sia stato citato il competente Ministro.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Poiché questa potrebbe essere l'ultima seduta della Commissione di Giustizia di questa legislatura, permettete che ringrazi i componenti della Commissione per la fiducia accordatami e che rivolga un reciproco compiacimento per il lavoro svolto.

Credo che abbiamo lavorato, non soltanto dal punto di vista quantitativo, ma anche da quello qualitativo approvando importanti provvedimenti quale la riforma del codice di procedura penale, la riforma dell'articolo 57 del codice penale, il Consiglio superiore della magistratura e tanti altri. Abbiamo lavorato con buona volontà e collaborato spinti da uno spirito di obiettività, di imparzialità e di giustizia.

Ringrazio tutti e mi auguro che, nella nuova legislatura, la Commissione possa procedere nel suo compito, allargando eventualmente il raggio della sua azione, estendendo i suoi poteri con i pareri relativi a molti altri provvedimenti. Nella prossima legislatura probabilmente si dovranno esaminare grosse questioni, fra le quali lo studio non soltanto dell'ordinamento giudiziario, che è una questione fra le più importanti che va riesaminata a fondo perché sappiamo tutti che la disciplina è anacronistica ma anche la riforma del regime delle società per azioni. Questi sono i problemi di fondo della prossima legislatura.

Desidero ringraziare tutti gli onorevoli colleghi, augurando loro buone vacanze e un arrivederci.

Desidero ringraziare anche il segretario dottor Ghisalberti e congratularmi con lui per avere ieri brillantemente ottenuto la libera docenza in storia del diritto italiano.

TESAURO. Credo di interpretare il pensiero della Commissione rivolgendole, signor Presidente, i sensi profondi della nostra gratitudine. Se il nostro lavoro è stato sereno e proficuo lo si deve al suo operato, alla sua direzione sapiente e, come sempre, ispirata a principi di giustizia e di democrazia.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si associa.

TESAURO. Il mio grazie va anche a tutti i componenti l'ufficio di Presidenza, alla segreteria della Commissione e, per ultimo, come è nella tradizione parlamentare, all'onorevole sottosegretario. Siamo particolarmente grati all'onorevole Scalfaro sia per il contributo che ha portato come membro del Parlamento, sia per il suo contributo personale, dando sempre prova di serenità e, soprattutto, di indipendenza.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

Senatore TRABUCCHI: « Norme per lo acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di enti fieristici sottoposti a controllo governativo » (3499).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Senatore TRABUCCHI: «Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (2215-B).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Contributo dello Stato per l'organizzazione del primo congresso internazionale dei magistrati » (3669).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Baldassari, Bardanzellu, Berlinguer, Bottonelli, Breganze, Buzzelli, Cavallari Vincenzo, Capalozza, Concetti, Dante, Degli Occhi, Facchin, Floreanini Gisella, Foderaro, Formichella, Franceschini Giorgio, La Rocca, Lopardi, Mezza Maria Vittoria, Pedini, Perlingieri, Petrilli, Silvestri, Targetti, Tesauro, Tinzl, Tosato.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI